

DIRITTO LAVORO

CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 2010, n. 235 — AMIRANTE
Presidente — MAZZELLA *Estensore* — Pres. cons. ministri (Avvocatura dello Stato) c. Regione Sardegna (avv.ti Campus, Romano).

Sardegna - Lavoratori precari delle amministrazioni locali - Assunzione con contratti a tempo determinato - Procedure di stabilizzazione - Incostituzionalità.

(Cost., art. 97; l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, art. 3).

Sardegna - Lavoratori precari delle amministrazioni locali - Inquadramento definitivo dei dipendenti - Presupposti - Incostituzionalità.

(Cost., art. 97; l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, art. 3).

Sardegna - Contratti di lavoro a tempo determinato - Limiti - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 3, 51, 97, 117; statuto speciale per la Sardegna, artt. 3, 5; l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, art. 3).

Sardegna - Tempo scuola - Ampliamento - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 117; statuto speciale per la Sardegna, art. 5; l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, art. 9).

Sardegna - Risorse di personale - Distribuzione tra le istituzioni scolastiche - Questione infondata di costituzionalità.

(Cost., art. 117; statuto speciale per la Sardegna, artt. 3, 5; l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, art. 9).

È incostituzionale l'art. 3, comma 2° e 3°, l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico, autorizza l'amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali dettando disposizioni sulla realizzazione di tali programmi (1).

È incostituzionale l'art. 3, comma 12°, l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui autorizza la regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio ad una certa data a tempo determinato alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge (2).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1°, l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui impone limiti alla regione ed agli enti regionali circa il ricorso ad assunzioni con contratti a tempo determinato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, comma 2°, lett. 1). Cost. e 3, lett. a), e 5 statuto speciale per la Sardegna (3).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3°, l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui prevede che la giunta regionale predisponga per l'anno 2009/2010 un programma d'interventi per l'estensione del tempo scuola nelle scuole d'infanzia e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi, in riferimento all'art. 5, lett. a), statuto speciale per la Sardegna ed al principio di leale collaborazione (4).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4°, l. reg. Sardegna 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui attribuisce alla giunta il compito di definire, tenuto conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, le modalità ed i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche e delega l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ad attuare tali criteri, in riferimento agli artt. 117, comma 2°, lett. m), Cost. e 3 e 5 statuto speciale per la Sardegna ed al principio di leale collaborazione (5).

(Omissis). 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sarde-

(1-5) Le note seguono una a p. 708 e l'altra a p. 711.

gna) e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1°, 2°, 3° e 12°, e dell'art. 9, commi 3° e 4°, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale). (*Omissis*)

2. – Le censure relative al comma 1° non sono fondate. Deve premettersi che la norma censurata intende porre dei limiti alla possibilità della Regione di ricorrere, per far fronte a esigenze lavorative, a contratti a tempo determinato. Di fatto, però, essa autorizza la Regione medesima a stipulare proprio contratti di lavoro precario. L'intento, dichiarato nell'*incipit*, è in tal modo chiaramente contraddetto. Ciò nondimeno, la norma non eccede dalla competenza legislativa regionale.

La denunciata lesione di una competenza legislativa statale (per violazione della Costituzione in materia di ordinamento civile, o del principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, di accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso) non sussiste.

2.1 – E infatti, quanto alla dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., deve osservarsi che questa Corte ha più volte affermato che, per la identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, questa va individuata avendo riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua *ratio*, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi (in tal senso, sentenze n. 165 del 2007 e n. 368 del 2008).

In base ai suddetti criteri, la norma censurata deve ritenersi inquadabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione. L'art. 3, comma 1°, invero, limitando la facoltà della Giunta regionale di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze operative, all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, mira appunto a regolamentare le modalità di instaurazione di contratti di lavoro con la Regione. Essa, dunque, spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro ed incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive discendenti da tale tipologia flessibile di contratto di lavoro.

D'altra parte, questa Corte ha più volte affermato il principio in base al quale «la regolamentazione delle modalità di accesso al la-

vorò pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, comma 4°, della Costituzione» (sentenze n. 380 del 2004, n. 95 del 2008 e n. 100 del 2010).

Quanto alla dedotta irragionevolezza della preferenza accordata alla selezione concorsuale per soli titoli e alla conseguente denunciata violazione del principio del concorso pubblico, con conseguente lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., questa Corte ha più volte sottolineato il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost., ed ha affermato la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza. Per le assunzioni a tempo determinato, essa ha sempre sottolineato la diversità di situazione tra queste forme contrattuali, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato (v. sentenze n. 252 e n. 293 del 2009). Deve, pertanto, ritenersi che la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello, in luogo di quello, maggiormente garantito, per titoli ed esami, è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. La norma, dunque, anche sotto tale aspetto, è ragionevole e rispettosa dei principi affermati da questa Corte.

3. – Sono fondate le questioni di costituzionalità relative ai commi 2°, 3° e 12° dell'art. 3.

3.1 – Il comma secondo autorizza la Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi. Il comma terzo stabilisce che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale.

In buona sostanza, le due norme citate consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano

esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

3.2 – Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto attiene alla questione riguardante il comma dodici, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.

Anche tale norma, invero, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.

Questa Corte, d'altronde, ha già avuto modo di affermare che «l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato *ex se*, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti» (sentenza n. 205 del 2006); e che «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 293 del 2009).

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, altresì, l'art. 9, commi 3° e 4°, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009.

L'art. 9, comma 3°, disciplina un programma di interventi per ampliare il tempo scuola nelle scuole dell'infanzia ed attivare moduli didattico-integrativi.

Il successivo comma quarto affida alla Giunta regionale la definizione di modalità e criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.

Entrambe le norme incidono illegittimamente, secondo l'Avvocatura dello Stato, in ambiti riservati alla competenza statale, esor-

bitanti le competenze previste dallo statuto speciale, e violano il principio di leale collaborazione. (*Omissis*)

5. 1. – La questione promossa, in riferimento all'art. 5, lettera *a*), dello statuto della Regione Sardegna, non è fondata.

Il parametro costituzionale invocato è erroneo. A seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario vantano, nella materia dell'istruzione, una competenza legislativa concorrente, e non meramente integrativa-attuativa. Per effetto del principio esposto nella citata l. n. 3 del 2001 di riforma costituzionale, le disposizioni dettate dall'art. 117 Cost., delineando spazi di autonomia regionale più ampi, prevalgono infatti sulle norme statutarie. L'individuazione del parametro operata dal Presidente del Consiglio non è, dunque, pertinente, perché la norma che rileva ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione è ormai l'art. 117, comma 3°, Cost., e non più l'art. 5, lettera *a*), dello statuto speciale.

5.2. – La questione non è fondata neppure in riferimento al principio di leale collaborazione.

La norma denunciata investe, in effetti, competenze e organismi statali, ossia il personale precario della scuola, attinto dalle relative graduatorie e destinatario di assunzioni a termine per l'estensione del tempo scuola, nonché l'attivazione di moduli didattico-integrativi (questi ultimi all'interno delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado). In tale contesto l'accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Assessore della pubblica istruzione della Regione Sardegna rinvia ad una successiva intesa della Regione con l'ufficio scolastico regionale la fissazione delle modalità di attuazione del piano.

La norma impugnata è rispettosa del principio di leale collaborazione perché, conformemente a quanto stabilito con l'accordo sottoscritto con il Ministro competente in data 31 luglio 2009, demanda, sia pure in modo implicito, la fase di confronto con l'autorità statale periferica al momento della concreta attuazione delle misure programmate. L'utilizzo, infatti, di risorse ed apparati centrali, nonché il coinvolgimento di risorse ed istituzioni nazionali, non può materialmente avvenire senza l'intesa con l'ufficio scolastico regionale.

6. – Il ricorrente censura anche l'art. 9, comma 4°, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, che attribuisce alla Giunta il compito di definire, tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, le modalità e i criteri per la distribu-

zione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche e delega l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ad attuare tali criteri mediante una più razionale distribuzione delle risorse umane tra le scuole. (*Omissis*)

6. 1. – La questione promossa, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, non è fondata.

Il parametro costituzionale invocato è incongruo, atteso che l'art. 117 Cost., per effetto dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inserito l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente ed ha così assegnato alla Regione uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie. L'individuazione del parametro operata dal Presidente del Consiglio dei ministri non è, dunque, pertinente, dovendosi ora avere riguardo, ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione, all'art. 117, comma 3°, Cost., piuttosto che agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna.

6.2. – Anche in riferimento alla competenza statale esclusiva in tema di ordinamento ed organizzazione del sistema scolastico ed all'art. 117, comma 2°, lettera *m*), Cost., sui livelli essenziali delle prestazioni, la questione sollevata non è fondata.

Questa Corte ha già chiarito che il compito della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome spetta alle Regioni (sentenza n. 13 del 2004). Essa ha più volte ribadito la necessità dell'intervento del legislatore regionale per la disciplina di «situazioni legate a valutazioni coinvolgenti specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socioeconomico». Ha così riconosciuto all'ambito di pertinenza regionale sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, al quale è intimamente collegata la ripartizione delle correlative risorse di personale (sentenza n. 200 del 2009). D'altro canto, è la stessa norma regionale a circoscrivere espressamente il proprio intervento «nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni». La volontà della Regione di conformarsi all'ordinamento statale, per quanto riguarda le dotazioni organiche determinate a livello nazionale, risulta quindi evidente dallo stesso tenore della norma.

Né rileva nella specie il richiamo alla fissazione dei livelli essenziali di prestazione, perché «la definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio» (sentenza n. 200 del 2009, che richiama altresì la sentenza n. 120 del 2005) rimane del tutto estranea al predetto parametro.

6.3. – La questione non è fondata, infine, nemmeno con riguardo al rispetto della normativa statale in materia di istruzione e del principio di leale collaborazione.

In primo luogo, perché non sono stati neppure indicati i principi generali, derivanti dalla normativa statale, che sarebbero stati violati.

In secondo luogo, perché, avendo la Regione disciplinato con legge la materia, non v'è da salvaguardare alcuna «esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione» che giustifichi tuttora l'intervento dell'ufficio scolastico regionale.

Da ultimo, la distribuzione del personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di scelte programmatiche e gestionali che rilevano solamente all'interno della Regione è da ritenere appartenente alla competenza legislativa dell'ente territoriale. (*Omissis*)

(1-3) Regione Sardegna. La scure della Consulta taglia le norme di stabilizzazione dei lavoratori precari.

1. Il problema della stabilizzazione dei dipendenti precari delle amministrazioni locali è sicuramente uno di quelli che maggiormente agitano i sonni dei responsabili e che periodicamente rimbalzano sui tavoli dei legislatori regionali, i quali si sforzano di risolverli lavorando di fantasia nel tentativo di aggirare l'ostacolo costituito dall'art. 97 Cost. Il quale, dopo aver premesso al primo comma che «*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*», dispone al terzo comma che «*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*».

Uno dei più recenti tentativi in merito è quello posto in essere dal legislatore regionale della Sardegna con la l. reg. n. 3 del 2009, con la quale sono state dettate una serie di «*disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*», che vanno dal campo istituzionale e finanziario ai settori produttivi e occupazionali; dalle politiche attive del lavoro ai temi dell'ambiente e del governo del territorio; dalla produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili alle opere pubbliche ed ai trasporti; dal settore sanitario e sociale all'istruzione, cultura, spettacolo e sport; dalla «*residenzialità*» universitaria all'organizzazione amministrativa ed al sistema sanitario regionale. Insomma una sorta di «*minestrone*» riguardante i principali settori dell'amministrazione regionale contenente una lunga serie di disposizioni di difficile comprensione ed applicazione, alcune delle quali anche di dubbia costituzionalità.

2. Fra queste ultime l'art. 3, dal titolo «*Disposizioni per il superamento del precariato*», che si articola in ben 12 commi, tre dei quali sono caduti sotto i colpi

della scure della Corte Costituzionale perché ritenuti in contrasto con i citati principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

La relativa sentenza è la n. 235 del 7 luglio 2010 che forma oggetto della presente nota.

3. Essa prende l'avvio dall'esame del comma 1° del citato art.3 della l. reg. n. 3/2009 secondo cui, al fine del superamento del lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale, la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni a tempo determinato per motivate esigenze straordinarie entro la misura massima del 3% delle proprie dotazioni organiche *«sulla base di forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per soli titoli»*.

Pur evidenziando una evidente contraddizione fra l'intento di superare il precariato contenuto nell'*incipit* della norma e la possibilità riconosciuta alle amministrazioni regionali di assumere personale a tempo determinato (e quindi precario), la Corte ha ritenuto, tuttavia, che la norma in questione non sia in contrasto con la Costituzione dovendosi ritenere *«inquadabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali attribuiti dallo statuto sardo alla competenza esclusiva della Regione»* (1) ed essendo *«riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali»* e rientrando, come tale, nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, 4° c., della Costituzione (2). Ciò, del resto, in conformità al costante orientamento della stessa Corte Costituzionale (3).

Né, secondo la Corte, è illegittima la preferenza accordata dalla norma in esame alla selezione concorsuale per soli titoli stante *«il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 della Costituzione»* e la conseguente *«legittimità di forme di selezione più agili purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza»*. Ciò anche tenuto del fatto che si tratta di assunzioni a termine (4).

4. Diverso discorso va fatto, secondo la Consulta, per i commi 2°, 3° e 12° dell'art. 3 in esame.

(1) In base all'art. 3 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Regione ha potestà legislativa esclusiva, fra l'altro, in materia di *«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale»*.

(2) Secondo il disposto del comma 4° dell'art. 117 Cost. come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato»* (c.d. competenza legislativa residuale).

(3) Cfr. Corte cost., n. 380 del 2004, n. 95 del 2008 e n. 100 del 2010 citate nella sentenza in esame.

(4) Cfr. Corte cost., n. 252 e n. 293 del 2009.

In base al comma secondo la Regione è autorizzata a «finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali di durata quadriennale», mentre il comma terzo stabilisce che i Comuni e le Province provvedono alla realizzazione di tali programmi di stabilizzazione attribuendo priorità ai lavoratori provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in analoghe attività a finanziamento pubblico regionale, che abbiano maturato almeno trenta mesi di servizio. Secondo la Corte tali disposizioni «si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale della pubblica amministrazione e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti». Ciò, del resto, in conformità con il suo consolidato orientamento, secondo cui, per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione di cui al comma 1° dell'art. 97 Cost., è necessario che «nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P.A.» (5) e secondo cui «Per l'accertamento di detta generica attitudine il comma 3° dell'art. 97 Cost. indica come sistema preferibile quello del pubblico concorso anche se pur sempre derogabile dal legislatore ordinario nel rispetto dei principi fissati dal comma 1° dello stesso art. 97» (6). Deve aggiungersi che la stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che «La regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi» (7).

5. Egualmente illegittimo per violazione del principio del pubblico concorso è stato ritenuto il dodicesimo comma della norma in esame che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio ad una certa data con contratto a tempo determinato alla sola condizione che il rapporto sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. Infatti «la diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato» non offrirebbe «adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per lo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive» (8).

CARLO DORE

(5) Cfr. Corte cost., n. 81/1983; CECERE, *Il diritto del lavoro*, I, a cura di AMOROSO-DICERBO-MARESCA, Milano, 2007, p. 408.

(6) Cfr. Corte cost., n. 81/1983; Corte cost., n. 187 e 453/1990; Corte cost., n. 333/1983; Corte cost., n. 1/1999; Corte cost., n. 194/2002; Corte cost., n. 34/2004 e Corte cost., n. 159/2005.

(7) Cfr. Corte cost., n. 141 del 1999 e n. 159 del 2005; CECERE, *op. cit.*, p. 409.

(8) Corte cost., n. 293 del 2009 e n. 205 del 2006.

(4-5) La Regione ha facoltà di programmare l'ampliamento del tempo scuola dell'infanzia e di definire modalità e criteri di distribuzione del personale fra le scuole.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 3/2009, che ha dettato «Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport», è stato sottoposto dal Governo al vaglio della Corte Costituzionale in relazione ai commi 3° e 4°, che hanno attribuito alla Giunta regionale, rispettivamente, il compito di disciplinare un programma di interventi diretti ad ampliare il tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali ed a definire modalità e criteri per la distribuzione delle risorse di personale fra le varie istituzioni scolastiche.

2. Secondo la Presidenza del consiglio dei ministri il comma 3° dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2009 avrebbe anzitutto violato il limite della competenza regionale previsto dall'art. 5 dello statuto speciale. In particolare l'aver la norma contestata attribuito alla competenza della Giunta regionale il compito di stabilire un programma di interventi diretti ad ampliare il tempo scuola nelle scuole dell'infanzia configgerebbe con il disposto dell'art. 5, lett. a dello statuto regionale che, in materia di istruzione di ogni ordine e grado e di ordinamento degli studi, attribuisce alla Regione la mera facoltà di emanare «norme di integrazione ed attuazione» delle leggi della Repubblica.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 235/2010, oggetto della presente nota, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata dal Governo sul presupposto che le Regioni, in base al disposto dell'art. 117, c. 3, della Costituzione (come modificato dall'art. 3 della l. cost. n. 3/2001), dispongono di competenza legislativa concorrente e non meramente integrativa-attuativa in materia di istruzione e che tale disposizione, dettata per le Regioni a statuto ordinario, deve ritenersi applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, come da consolidata giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (1).

Secondo la Presidenza del consiglio la norma in questione avrebbe violato anche il principio di leale collaborazione in quanto la materia in esame, in data 31 luglio 2009, aveva già formato oggetto di un accordo fra il Ministro dell'istruzione e l'Assessore regionale.

La Consulta ha, peraltro, ritenuto infondata anche questa censura affermando che la norma regionale in questione non contrasta con il predetto principio in quanto sarebbe diretta a dar corso «sia pure in modo implicito» alla «fase di confronto con l'autorità statale periferica al momento della concreta attuazione delle misure programmate».

3. Sempre secondo la Presidenza del Consiglio sarebbe in contrasto con la Costituzione anche il comma 4° dell'art. 9 della legge n. 3/2009 in quanto viole-

(1) Cfr., fra le varie decisioni in merito, Corte cost., 24 luglio 2003, n. 274, in questa Rivista, 2004, p. 196 ss., con nota di DORE, *Anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione le Regioni e gli Enti Locali non sono equiparati allo Stato*.

rebbe la competenza della Regione in materia di istruzione prevista dagli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale e l'art. 117, comma 2°, lett. m della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*».

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata anche questa eccezione di costituzionalità osservando, quanto alla competenza regionale in materia di istruzione, che la stessa è inserita fra le materie di legislazione concorrente per effetto dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 3/2001 e, quanto alla competenza in ordine alla distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome, che spetta al legislatore regionale il compito di disciplinare le «*situazioni legate a valutazioni coinvolgenti specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio economico*».

CARLO DORE



CARLO DORE

*REGIONE SARDEGNA.
LA SCURE DELLA CONSULTA TAGLIA LE NORME
DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI*

e

*LA REGIONE HA FACOLTÀ DI PROGRAMMARE
L'AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA DELL'INFANZIA
E DI DEFINIRE MODALITÀ E CRITERI
DI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE FRA LE SCUOLE*

(estratto da)

RIVISTA GIURIDICA SARDA

3-2010

Anno XXV

Settembre-Dicembre – Pubblicazione quadrimestrale

EDIZIONI AV